

CIRCOLARE N° 19 DEL 2.11.2020

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse.

POLIZZA SANITARIA COPERTURA RISCHIO COVID-19

Alcune aziende hanno stipulato polizze sanitarie a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 in favore dei propri dipendenti.

La circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6.5.2011 ha chiarito che, in considerazione del fatto che l'emergenza Covid-19 è stata considerata pandemia, le polizze sanitarie a copertura del rischio di contrarre il Covid-19 stipulate dai datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categoria di dipendenti rientrano nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. f-*quater*) del Tuir.

Queste polizze sono equiparate alle polizze sanitarie aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o il rischio di gravi patologie che *non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, senza limiti di importo*. Le polizze devono essere stipulate a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti: le categorie non sono esclusivamente quelle dei dirigenti/quadri/impiegati/operai, ma si può individuare per esempio la categoria dei lavoratori categorie di lavoratori distinte per età o con carichi di famiglia.

Nel caso in cui le polizze sanitarie vengano stipulate **solo in favore di alcuni lavoratori** sono da considerarsi **fringe benefit** (art. 51, c. 3 del Tuir). I *fringe benefit*, e in generale i beni in natura concessi ai lavoratori, sono esenti nel limite di 258,23 Euro annui, aumentati a **516,46 annui Euro per l'anno di imposta 2020**; se il valore supera questo limite, l'importo concorre interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

L'importo della polizza è esente solo se il contributo versato dal datore di lavoro è destinato all'erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei familiari. Se la polizza garantisce prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorre distinguere la quota destinata al dipendente, esente senza limiti, dalla quota destinata ai familiari, che costituirà fringe benefit e sarà quindi esente nel limite di 516,46 Euro annui.

Le polizze sanitarie stipulate per rischio Covid-19 non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir, che prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro (o dal lavoratore) a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o accordo o regolamento

Circolare Agenzia
Entrate n. 11/E del
6.5.2020

| | |
|--|--|
| <p>aziendale, non concorrono alla formazione del redditi di lavoro dipendente nel limite di esenzione pari a 3.615,20 euro annui.</p> <p>Stessa applicazione anche con riferimento ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: le polizze sanitarie a copertura del rischio Covid-19 in favore di collaboratori o amministratori non concorrono a formare reddito.</p> <p>Ai fini previdenziali, la polizza sanitaria per rischio Covid non è soggetta né a contribuzione ordinaria né a contributo di solidarietà del 10%, normalmente dovuto per le polizze sanitarie <i>ex art. 51, c. 2, lett. a) del Tuir</i>.</p> | |
|--|--|

SMART WORKING CON FIGLI UNDER 16

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Il Decreto Ristori ha previsto un rafforzamento per lavoro agile e congedo straordinario per i genitori con figli in età scolastica. In caso di quarantena o di innalzamento della quota di didattica a distanza, il genitore di un ragazzo fino a 16 anni potrà scegliere di andare in smart working. • Se la prestazione non può essere eseguita in tale modalità, potrà essere riconosciuto il congedo straordinario retribuito al 50% se il minore è sotto ai 14 anni. • Non vi sarà alcuna retribuzione se si sceglierà di astenersi dal lavoro per il genitore con ragazzo di età compresa tra 14 e 16 anni. | |
|---|--|

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani